



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ILDOVALDO RIDOLFI"
Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di I grado
Via 6 Febbraio 1971, snc - Tuscania 01017 (VT)

**PROTOCOLLO VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO MODALITÀ E
CRITERI PER ASSICURARE OMOGENEITÀ, EQUITÀ E TRASPARENZA DELLA
VALUTAZIONE**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 249 24 giugno 1998 come modificato dal **D.P.R. 235 del 21 novembre 2007**

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Estratto dall'art. 2 c. 4

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

D.LGS. 62 del 13 aprile 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Estratto dall'art. 1

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo (*omissis*); è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

Estratto dall' art. 2.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, attraverso una scheda allegata al verbale di scrutinio. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione... Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito con Legge 6 giugno 2020 n. 41.

Articolo 1, comma 2-bis.

In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, a cui si rimanda integralmente.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Attraverso i seguenti criteri e modalità il nostro Istituto intende perseguire il fine formativo ed educativo della valutazione, la quale concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documentando lo sviluppo dell'identità personale e promuovendo l'autovalutazione di ogni alunno in ordine alle conoscenze, abilità e competenze acquisite.

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA non si procede a valutazione con voti o giudizi ma ad osservazioni sistematiche; si rimanda al PTOF per l'illustrazione delle modalità e dei criteri di osservazione dei processi di apprendimento che consentono lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza e che avviano alla cittadinanza. La scuola dell'infanzia si raccorda con la scuola primaria progettando percorsi di continuità e fornendo elementi utili alla valutazione in ingresso.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Le verifiche e la valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline, inclusa l'educazione civica, avvengono nel seguente modo.

Verifica:

- iniziale, per l'accertamento delle competenze in entrata degli alunni (prove d'ingresso)
- formativa, in itinere, per monitorare l'apprendimento, dare informazioni utili agli studenti e rimodulare l'attività didattica;
- alla fine del quadrimestre.

Gli esiti delle verifiche vengono utilizzati anche per valutare l'efficacia del lavoro proposto e dei metodi utilizzati dai docenti al fine di apportare le eventuali modifiche alla progettazione curricolare elaborata nel corso dell'anno.

Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il Collegio dei Docenti ha definito le modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, contenuti nel presente Protocollo di valutazione del processo formativo.

I criteri di valutazione sono frutto del confronto tra i docenti nell'ambito dei dipartimenti per aree disciplinari che sono convocati di norma ogni due mesi per elaborare/verificare la programmazione didattica, i criteri comuni di verifica degli apprendimenti, le prove di competenza e le relative rubriche di valutazione.

La valutazione, attraverso il confronto tra i risultati attesi e quelli ottenuti dall'alunno, ha lo scopo di:

- verificare i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- verificare il grado di maturazione dell'alunno, considerato il suo punto di partenza;
- verificare la validità del metodo di insegnamento;
- individuare appositi interventi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- modificare la programmazione educativa e didattica;
- stimolare alla partecipazione, potenziare la motivazione e l'autostima;
- sviluppare la capacità di autovalutazione e di orientamento.

Nella valutazione si tengono sempre in considerazione:

- il percorso compiuto da ogni alunno rispetto al livello di partenza;
- l'autonomia operativa;
- la continuità nell'applicazione e nell'apprendimento;
- le modalità di impiego delle risorse disponibili e/o autonomamente reperite;
- l'impegno dimostrato per il raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione, infatti, non coincide meccanicamente con l'apprezzamento tecnico dei risultati, ma riveste una ben più complessa valenza. Si tratta di una valutazione per l'apprendimento avente carattere formativo, poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

Oltre ai risultati misurabili, alla sua definizione concorrono pertanto:

- osservazioni occasionali e sistematiche;
- attenzione ai ritmi di apprendimento;
- riconoscimento dei diversi stili cognitivi;
- apprezzamento dell'interesse e della partecipazione.

Un controllo costante dei risultati consente di rimuovere, con opportuni interventi compensativi di recupero, le difficoltà e i ritardi che si evidenzieranno nel processo di apprendimento dei singoli allievi.

La valutazione, che viene espressa in coerenza con l'offerta formativa, la personalizzazione/individualizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, ha cadenza quadrimestrale.

Il Documento di Valutazione può essere visionato on-line dalle famiglie nei mesi di febbraio e di giugno al termine degli scrutini. E' possibile visionare altresì la nota allegata per la valutazione degli

apprendimenti e dell'interesse dimostrati dagli alunni nell'insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative a tale insegnamento.

Nei mesi di novembre/dicembre e di aprile le famiglie ricevono le informazioni sugli esiti di apprendimento al termine dei bimestri.

Gli esiti delle verifiche orali, scritte e pratiche, sono documentati all'interno del registro elettronico o di altri strumenti comunicativi in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno.

I genitori possono prendere visione delle verifiche e delle valutazioni riguardanti il proprio figlio anche durante gli incontri programmati per i colloqui individuali e durante le ore di ricevimento di ogni singolo docente.

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado il team docenti o il consiglio di classe procede a convocazione della famiglia dell'alunno che presenta difficoltà di apprendimento per un colloquio informativo e di condivisione delle strategie di miglioramento della situazione. Nella scuola secondaria di I grado tali colloqui sono curati di norma dal coordinatore di classe e, nella scuola primaria, possibilmente dall'intero team docenti. I colloqui sono previsti anche al permanere delle difficoltà già evidenziate e, nel mese di maggio, per i casi a rischio di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

Con riguardo alla scuola secondaria di I grado, in caso di valutazione quadrimestrale inferiore a 6/10 in una o più discipline per obiettivi parzialmente o non ancora raggiunti, ovvero, con riguardo alla scuola primaria, in caso di valutazione con livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione, la scuola provvede alla segnalazione alle famiglie mediante lettera e/o colloqui individuali e all'attivazione di strategie e azioni per il miglioramento degli apprendimenti attraverso:

- moduli di recupero in orario scolastico durante la pausa didattica;
- attività di supporto dei docenti con ore di potenziamento e contemporaneità;
- strategie didattiche individualizzate, peer to peer, laboratori, apprendimento cooperativo;
- corsi di recupero pomeridiani, tenuto conto delle risorse disponibili.

Gli alunni sono resi partecipi dei criteri generali sulla base dei quali sono valutati e dei loro risultati, al fine di potenziare la loro capacità di autovalutazione, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento. Con le nuove norme sulla valutazione nella scuola primaria, l'autovalutazione assume un'importanza fondamentale entrando a far parte del giudizio descrittivo.

Con riguardo alla scuola secondaria di I grado, al fine di elaborare la valutazione da registrare sul documento di ogni alunno, fermo restando il dovere di ogni docente di utilizzare i risultati ottenuti nelle prove di verifica concordate nei dipartimenti, si fa riferimento ai descrittori di livello per le singole discipline (vedi allegati).

In allegato le griglie di valutazione delle singole discipline.

Nella valutazione disciplinare di fine quadrimestre occorre tener conto non solo della misurazione delle conoscenze e abilità ma anche delle strategie di apprendimento di ogni alunno quali:

- Capacità di orientarsi al compito:
 - Esamina le caratteristiche del compito
 - Pianifica il proprio percorso di lavoro
 - Applica le strategie di studio apprese
- Capacità di monitorare:
 - Identifica e corregge gli errori

Riflette sulla validità delle strategie utilizzate

- Capacità di autovalutazione:
Fa previsioni sulla riuscita del proprio lavoro
Si interroga sui risultati ottenuti

Si terrà conto delle misurazioni oggettive ma anche:

- del punto di partenza dell'alunno
- delle sue capacità
- dei processi attivati per l'apprendimento
- dell'interesse dimostrato nei confronti della disciplina
- dell'impegno nello studio individuale
- della partecipazione all'attività didattica.

L'uso del quattro nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime situazioni di apprendimento. Non si useranno valutazioni inferiori al quattro (4/10).

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Con riguardo alla scuola primaria, il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell'apprendimento rilevati in modo continuativo.

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi **obiettivi della disciplina**: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e i punti sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.

Gli obiettivi, che descrivono manifestazioni dell'apprendimento, devono poter essere **osservabili e misurabili**. Per questo motivo, contengono sempre sia l'azione che gli alunni devono mettere in atto sia il contenuto disciplinare al quale l'azione si riferisce.

Il Documento di Valutazione specifica per ogni disciplina gli obiettivi di apprendimento, il livello di apprendimento e il giudizio descrittivo.

In particolare, i livelli di apprendimento sono definiti in base ad almeno *quattro dimensioni*:

- a) *l'autonomia dell'alunno* nell'apprendimento in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
- b) *la tipologia della situazione (nota o non nota)* entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività o compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
- c) *le risorse mobilitate per portare a termine il compito*. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa,

ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;

- d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

LIVELLO DI APPRENDIMENTO	CONTENUTO
AVANZATO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note , mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove , in modo autonomo e con continuità .
INTERMEDIO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo ; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove , anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente , <u>sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con continuità.</u>
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

La valutazione delle verifiche orali e scritte, in itinere, sarà espressa con i seguenti giudizi sintetici:

LIVELLO FORMATIVO	Descrizione
Non sufficiente	Conoscenze parziali, autonomia operativa scarsa, competenze da acquisire.
Sufficiente	Conoscenze sufficienti, autonomia operativa limitata, competenze modeste
Discreto	Conoscenze e competenze soddisfacenti, discreta autonomia
Buono	Conoscenze esaurienti, capacità di organizzazione autonoma, buone competenze
Distinto	Conoscenze complete, pensiero strutturato e autonomo, competenze sicure
Ottimo	Conoscenze approfondite, pensiero ben strutturato e autonomo, competenze ampie e sicure

Nella scuola secondaria di I grado e nella scuola primaria, la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività alternative per coloro che non si avvalgono dell'IRC viene espressa sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti mediante GIUDIZIO SINTETICO (scarso, non sufficiente, sufficiente, più che sufficiente, buono, distinto, ottimo) e resa su una nota distinta secondo i descrittori riportati nella specifica tabella. (Vedi allegato)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI, CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E DIVERSAMENTE ABILI

Premesso che l'incremento di alunni con bisogni educativi speciali, in situazione di disagio e di alunni stranieri impone la progettazione di percorsi formativi individualizzati che integrano il curricolo scolastico, i docenti di classe, in collaborazione con i docenti di sostegno, provvedono a graduare e/o differenziare le prove da somministrare in relazione agli obiettivi di apprendimento previsti per gli alunni che siano stati destinatari, ai fini della valutazione, di percorsi didattici individualizzati (PEI per i diversamente abili) e personalizzati (PDP per gli alunni con bisogni educativi speciali).

La valutazione degli alunni disabili e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento riguarda sia i livelli di apprendimento che del comportamento.

Per la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento si applica quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 62/2017.

Si precisa che "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani". (art. 1, c. 8, D.Lgs. 62/2017).

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Riferimenti normativi: D.Lgs. 62/2017 art. 1 c. 3, art. 2 c. 5

Sia per la scuola secondaria di I grado sia per la scuola primaria, la valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, su proposta del coordinatore di classe (nella classe per la scuola primaria, riportato nel documento di valutazione).

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza di seguito indicate, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto.

SCUOLA PRIMARIA

I docenti nell'attribuire il giudizio faranno riferimento ai seguenti indicatori:

1. Rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole convenute e consegne;
2. Disponibilità alla collaborazione con insegnanti e compagni;
3. Partecipazione attiva alle lezioni;
4. Utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola;
5. Correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali

	VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
GIUDIZIO	Descrizione del giudizio sintetico

<p style="text-align: center;">OTTIMO</p> <p>RISPETTO PIENO DEGLI INDICATORI STABILITI</p>	<p>Porta a termine con assiduità gli impegni scolastici. Rispetta le persone e le regole convenute. Partecipa attivamente e con interesse alle lezioni e alle attività proposte. Instaura un rapporto positivo di collaborazione con compagni e insegnanti.</p>
<p style="text-align: center;">DISTINTO</p> <p>LEGGERE O OCCASIONALI MANCANZE RELATIVE AGLI INDICATORI STABILITI</p>	<p>Porta a termine gli impegni scolastici. Rispetta le persone e le regole convenute. Partecipa con interesse alle lezioni e alle attività proposte. Instaura un rapporto positivo con compagni e insegnanti.</p>
<p style="text-align: center;">BUONO</p> <p>NON SONO RISPETTATI TUTTI GLI INDICATORI STABILITI (carenze nel rispetto delle regole o nel comportamento di lavoro)</p>	<p>Porta generalmente a termine gli impegni scolastici. Di solito rispetta le persone e le regole convenute. Partecipa alle attività scolastiche. Generalmente instaura buoni rapporti con compagni e insegnanti.</p>
<p style="text-align: center;">SUFFICIENTE</p> <p>CARENZE IN UNO O PIÙ DEGLI INDICATORI STABILITI</p>	<p>Rispetto limitato delle norme e degli impegni. Partecipazione poco collaborativa. Impegno discontinuo. Rapporti non sempre corretti con compagni e adulti.</p>
<p style="text-align: center;">NON SUFFICIENTE</p> <p>CARENZE MARCATE IN UNO O PIU' DEGLI INDICATORI STABILITI</p>	<p>Saltuario svolgimento dei compiti. Frequente disturbo dell'attività didattica. Scarso rispetto delle regole convenute. Interesse discontinuo per le attività proposte.</p>

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti".

La valutazione del comportamento viene attribuita collegialmente dall'intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI:

1. Rispetto degli impegni scolastici e della legalità.
2. Rispetto del regolamento disciplinare e dal Patto educativo di corresponsabilità.
3. Collaborazione con insegnanti e compagni.
4. Partecipazione attiva alle lezioni.
5. Frequenza e puntualità
6. Utilizzo corretto di strutture e sussidi

INDICATORI DEL COMPORTAMENTO NELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE

Valutazione del comportamento

INDICATORI DEL COMPORTAMENTO NELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE

Tabella aggiornata con delibera del Consiglio di istituto n. 6 dell'11 dicembre 2024 (aggiornamento PTOF 2022/2025)

VOTO	RISPETTO DELLE REGOLE	SOCIALIZZAZIONE	PARTECIPAZIONE
OTTIMO (O) 10	Rispetto delle regole in tutte le situazioni.	Sempre disponibile alla collaborazione.	Costante e costruttiva.
DISTINTO (D) 9	Rispetto delle regole in quasi tutte le situazioni.	Quasi sempre disponibile alla collaborazione.	Costante e spesso costruttiva.
BUONO(B) 8	Rispetto delle regole in molte situazioni. (Alcune sanzioni scritte lievi e/o richiami verbali)	In genere disponibile alla collaborazione.	Regolare e a volte costruttiva
DISCRETO (DI) 7	Rispetto delle regole in molte situazioni. (Alcune sanzioni scritte di vario livello)	A volte disponibile alla collaborazione.	Abbastanza regolare
SUFFICIENTE (S) 6	Rispetto delle regole non in tutte le situazioni. (Ripetute sanzioni scritte di vario livello)	Non sempre disponibile alla collaborazione.	Discontinua
NON SUFFICIENTE (NS) 5 e < 5	Non rispetto delle regole in molte situazioni. (Gravi e ripetute sanzioni)	Non disponibile alla collaborazione	Saltuaria e superficiale o assente

La valutazione in voto sarà espressa a partire dal 2° quadrimestre dell'a.s. 2024-2025.

L'attribuzione di giudizio sintetico insufficiente o gravemente insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- *nel corso dell'anno sia stato destinatario di sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 7 giorni nell'anno scolastico;
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal regolamento disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

VALUTAZIONI FINALI

Criteria generali ammissione classe successiva ed esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

- Linee guida facenti parte del P.T.O.F. di Istituto -

Il Collegio dei Docenti, dopo ampia discussione, al fine di assicurare una omogeneità di comportamenti all'interno dell'istituto dei singoli consigli di classe, all'unanimità approva, unitamente alla premessa che segue, i seguenti criteri generali, posti a base delle valutazioni finali, nel rispetto delle competenze degli stessi consigli di classe, a cui è demandata ogni decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

I Docenti dell'Istituto riconoscono l'importanza che assume la valutazione all'interno del lavoro scolastico come momento di riscontro dei processi di insegnamento e apprendimento.

I Docenti opereranno con chiarezza e trasparenza e concordano che la **valutazione** tiene presente i seguenti punti:

- a) Raggiungimento degli obiettivi didattico – educativi fissati nella programmazione didattica;
- b) Progresso rispetto alla situazione di partenza;
- c) Partecipazione al lavoro di classe

PREMESSA

A) Linee comuni di valutazione.

B) Competenza Collegio dei Docenti – del Consiglio di classe e del team dei docenti – del Docente

C) Ammissione / non ammissione alla classe successive e all'esame conclusivo del I ciclo di Istruzione

Il Collegio dei Docenti opera in direzione dell'omogeneità dei criteri di valutazione, tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari.

Ogni singolo Consiglio di Classe o gruppo docenti è comunque responsabile in sede di scrutinio, essendo questo momento la fase conclusiva di un percorso coerente, condiviso e monitorato in tutte le sue tappe.

Il docente propone, nella scuola secondaria di I grado, il voto, utilizzando la scala decimale (dal 4 al 10) e nella scuola primaria, il livello di apprendimento raggiunto, sulla base di un giudizio motivato che si fonda su: gli esiti di un congruo numero di prove di verifica (almeno 3/4 tra scritte/orali/pratiche);

- b) la valutazione complessiva della frequenza regolare, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, dimostrati dallo studente durante l'intero anno scolastico;
- c) l'esito delle verifiche relative agli interventi individualizzati, di recupero/sostegno effettuati nel corso dell'anno scolastico.

SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

I docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, tenuto conto dei seguenti criteri:

- Conoscenze frammentarie, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa dai docenti di Classe per una valutazione sufficiente nella singola disciplina.
- Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale.
- Valutazione negativa sulla possibilità dell'alunno di seguire proficuamente le attività didattiche nell'anno scolastico successivo.
- Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati.
- Irregolare o mancata frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola.
- Frequenza alle lezioni irregolare.
- Comportamento scorretto.

Nella decisione si terrà conto anche delle ripetenze.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteria per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione

Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell'alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatta salva l'applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti. Gli alunni sono ammessi all'Esame di stato salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 6, 9-bis e 9-ter del D.P.R. 249/1998 (sanzioni disciplinari di particolare gravità). Lo svolgimento delle prove INVALSI (prova nazionale) nel mese di aprile è condizione necessaria per l'ammissione all'Esame di stato conclusivo del I ciclo. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe può non ammettere l'alunno all'Esame di stato conclusivo, motivando la decisione.

La decisione del Consiglio sulla non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è assunta a maggioranza; se la valutazione dell'insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni che si avvalgono dell'IRC, è determinante, il giudizio deve essere motivato e scritto a verbale; allo stesso modo, si procede con espressione di giudizio motivato a verbale se risulta determinante la valutazione espressa dal docente incaricato dello svolgimento delle attività alternative all'IRC.

Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso l'alunno presenti una valutazione non sufficiente in più discipline. Sono considerate insufficienze gravi le valutazioni espresse con 4/10; insufficienze lievi le valutazioni espresse con 5/10.

Il Consiglio di classe terrà conto, inoltre, anche dei seguenti criteri:

- ☒ Conoscenze frammentarie, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di Classe per una valutazione sufficiente nella singola disciplina.
 - ☒ Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale.
 - ☒ Valutazione negativa sulla possibilità dell'alunno di seguire proficuamente le attività didattiche nell'anno scolastico successivo.
 - ☒ Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati.
 - ☒ Irregolare o mancata frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola.
 - ☒ Frequenza alle lezioni irregolare.
 - ☒ Comportamento scorretto.
- Nella decisione si terrà conto anche delle ripetenze.

D) Criteri per la determinazione del voto di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo

Nell'ottica della valorizzazione del miglioramento dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza, considerando l'intero percorso triennale, nello scrutinio finale il voto di ammissione è assegnato nel seguente modo:

1. escludendo la valutazione del comportamento (secondo la normativa vigente), viene calcolata la media dei voti conseguiti nel 2° quadrimestre del primo anno (M1) e la media dei voti conseguiti nel 2° quadrimestre del secondo anno (M2), considerando i voti come risultanti dal registro elettronico prima della fase di scrutinio;
2. viene calcolata la media tra le due medie di cui al punto 1) (M1,2);
3. viene calcolata la media dei voti conseguiti nel 2° quadrimestre del terzo anno (M3) come da registro elettronico;
4. viene calcolata la media fra M1,2 ed M3, che sarà arrotondata all'unità successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.

Nel caso di frazioni di voto inferiori a 0,50, si potrà assegnare anche ulteriore punteggio fino al raggiungimento di un voto superiore tenuto conto:

- ☒ del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto alla base di partenza;
- ☒ della valutazione del comportamento sociale e di lavoro dimostrato nel triennio,

Come previsto dal D.Lgs. 62/2017, il voto di ammissione all'esame farà media con la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio ai fini del calcolo del voto finale, con arrotondamento all'unità successiva nel caso di frazioni di voto pari o superiori allo 0,50. La commissione d'esame, su proposta della sottocommissione, sulla base di criteri stabiliti in riunione preliminare plenaria, può attribuire all'unanimità la lode agli alunni che avranno conseguito il voto 10/decimi.

E) Criteri per la validità dell'anno scolastico

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado che, nell'anno scolastico in corso, non raggiungano i tre quarti di presenza del monte ore annuale, quindi il 25% delle 990 ore previste dal piano di studi (30 ore per 33 settimane di scuola convenzionali), ovvero 248 ore per gli alunni frequentanti per un orario settimanale di 30 ore, sono previste, in riferimento all'articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

I criteri generali legittimanti la deroga, che può essere concessa dal Consiglio di Classe al limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell'anno scolastico, sono:

- assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazioni mediche con permanenze sia a casa che in ospedale;
- assenze per malattia da Covid-19 adeguatamente documentate;
- terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate;
- assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 adeguatamente documentate;
- assenze per partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell'anno;
- assenze legate a calamità, disastri naturali;
- assenze dovute ad altri impedimenti di forza maggiore;
- limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari etc;
- assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. Prot. n. 3602/PO del 31/7/2008.
- assenze dovute ad altri gravi documentati motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe da assimilare alle assenze descritte nella nota MIUR n. 20 del 04 marzo 2011;
- ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato.

Le circostanze predette possono coesistere e concorrere cumulativamente.

Tutte le assenze rientranti nelle deroghe debbono essere documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione relativa alle motivazioni che possono dare applicazione alle suddette deroghe deve essere tempestivamente consegnata al dirigente scolastico durante il corso dell'anno e prima degli scrutini finali. Detta documentazione sarà valutata dal Consiglio di classe se rientrante nella casistica prevista.

In ogni caso l'anno scolastico non è da considerarsi valido se il Consiglio di classe, nonostante le l'applicazione delle suddette deroghe, non dispone di elementi minimi di valutazione considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo; l'invalidità dell'anno scolastico non consente di procedere a scrutinio con la conseguente non ammissione all'anno successivo o agli esami conclusivi del primo ciclo.

Approvato dal Collegio dei docenti del 30/10/2023.